

Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche

Sommario

- Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 2 - Indizione delle elezioni
- Art. 3 - Commissione Elettorale e Ufficio Elettorale
- Art. 4 - Seggi Elettorali
- Art. 5 - Tempi, modalità di presentazione e validazione delle liste
- Art. 6- Firme necessarie per la presentazione delle liste.
- Art.7 - Operazioni di voto
- Art. 8 - Sistema elettorale e attribuzione dei seggi
- Art. 9 - Elezioni del Consiglio Studentesco
- Art. 10 - Elezione degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e degli studenti e specializzandi nel Senato Accademico dell'Università
- Art. 11 - Elezione degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto allo Studio, nel Comitato per la Gestione degli Impianti sportivi, nella Conferenza Regione-Università.
- Art. 12 - Elezione degli studenti e degli specializzandi nei Consigli di Dipartimento
- Art. 13 - Elezione degli studenti nelle Giunte delle Scuole/Facoltà
- Art. 14 - Elezione degli studenti nei Consigli di Area Didattica
- Art. 15 - Elezione dei rappresentanti in seno al Nucleo di valutazione
- Art. 16 - Elezione degli studenti nelle Giunte di Dipartimento
- Art.17 - Elezione indiretta degli studenti nelle Commissioni Paritetiche
- Art. 18 - Norme transitorie
- Art. 19 - Norme di definizione e finali

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento, ai sensi della vigente legislazione e dello Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila, disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle elezioni delle rappresentanze degli studenti, dottorandi compresi, e degli specializzandi negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di servizio dell'Università, nonché delle rappresentanze degli stessi negli organismi regionali del diritto allo studio e dei comitati sportivi.
- 2 Le votazioni per i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione dell'Università, Consiglio di Amministrazione dell'ADSU, Comitato per la Gestione degli Impianti Sportivi, Conferenza Regione-Università, Consiglio Studentesco, Consigli di Dipartimento, Giunte di Facoltà o Scuola, Cad vengono organizzate e gestite dall'amministrazione universitaria.

Art. 2 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni per i rappresentanti degli studenti sono indette con decreto rettorale, reso pubblico almeno sessanta giorni prima della data prevista per il loro svolgimento. Il decreto deve contenere data, sede e modalità di votazione, le rappresentanze da eleggere e il numero dei seggi con relative dislocazioni.
- 2 L'elezione dei rappresentanti degli studenti è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto che partecipa alla votazione.

Art. 3 - Commissione Elettorale e Ufficio Elettorale

1. Il Rettore nomina, con proprio decreto, la Commissione Elettorale, costituita da un professore di ruolo, con funzioni di Presidente, e da due dipendenti dell'Ateneo, scelti tra il personale tecnico-

amministrativo e dei quali almeno uno di categoria D, con il compito di organizzare e coordinare le operazioni di voto, di curarne le modalità di svolgimento e di procedere alla pubblicazione dei risultati. E' compito della Commissione Elettorale esaminare eventuali reclami e ricorsi avverso le operazioni di voto ed i risultati elettorali e deliberare in merito.

2. Il Rettore provvede inoltre alla nomina, con proprio decreto, di un Ufficio Elettorale, costituito da cinque dipendenti dell'Ateneo scelti tra tutto il personale tecnico-amministrativo, dei quali uno, quale Presidente, di livello D, con il compito di allestire tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni e di provvedere alla preparazione e alla custodia degli atti elettorali, nonché al loro definitivo inoltro ai alla Commissione Elettorale.
3. La sostituzione di uno o più membri della Commissione Elettorale, dell'Ufficio elettorale o del Seggio, qualora già impiegati anche i supplenti, può essere effettuata dal Rettore solo per gravi e comprovati motivi, esposti per iscritto in tempo utile dall'interessato.
4. Le elezioni nei Consigli di Area Didattica (CAD) sono curate dai Dipartimenti, ovvero dalle Scuole/Facoltà, competenti.

Articolo 4- Seggi Elettorali

1. Ciascun seggio elettorale, è costituito da un professore di ruolo o ricercatore, con funzioni di Presidente, da un dipendente dell'amministrazione, almeno di categoria C, con funzioni di Segretario e altri due membri scelti tra il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
2. Viene istituito, di norma, un seggio elettorale ogni 1500 studenti iscritti ai corsi di laurea, aggregati secondo affinità di elettorato attivo e passivo degli stessi.
La localizzazione dei seggi deve tener conto delle sedi didattiche dell'elettorato.
Ogni seggio deve essere munito di almeno 3 cabine elettorali.
3. L'insediamento del seggio avviene alle ore 16.00 del giorno antecedente il primo dei due giorni di quelli previsti per lo svolgimento delle elezioni, per la preparazione del materiale necessario, secondo le norme fissate dalla Commissione Elettorale.
4. I responsabili di ciascuna lista comunicano almeno 24 ore prima dell'insediamento dei seggi elettorali, ovvero al Presidente di seggio all'atto dell'insediamento dello stesso, il nominativo di un rappresentante di seggio per la lista e di un supplente per ciascun seggio elettorale.

Art. 5 - Tempi, modalità di presentazione e validazione delle liste

1. Le candidature per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei vari organi, sono presentate per liste elettorali. Il rispetto del principio delle pari opportunità si applica garantendo, per le sole elezioni delle rappresentanze degli organi centrali (Consiglio di Amministrazione dell'Università, Collegi elettorali del Consiglio Studentesco, Senato Accademico), almeno il 30 % delle candidature delle liste per entrambi i generi.
2. Ogni lista di candidati deve avere l'indicazione del cognome e nome dei candidati, con data e luogo di nascita, corso di studio e relativo numero di matricola.
Nella lista va indicato il nominativo dello studente, non necessariamente candidato, responsabile di lista, cui spetta interagire con l'Ufficio e la Commissione Elettorale ed il diritto di presenziare ai lavori dei seggi elettorali di interesse.
3. Le liste per le elezioni dei rappresentanti degli studenti, degli specializzandi e dei dottorandi nei vari consessi, possono comprendere il seguente numero di candidati :
 - a) per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione dell'Università, per il Consiglio

di Amministrazione dell'Adsu, per il Comitato per la Gestione degli Impianti Sportivi e per la Conferenza Regione-Università, le liste per la rappresentanza degli studenti possono comprendere un numero di candidati fino al numero degli eligendi più 3 (tre);

b) per il rappresentante degli specializzandi al Senato Accademico le liste possono comprendere un numero di candidati fino a 4 (quattro) unità;

c) per i rappresentanti dei dottorandi ai Consigli di Dipartimento le liste possono comprendere un numero di candidati fino a 4 (quattro) unità;

d) per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Area Didattica le liste possono comprendere un numero di candidati pari al numero degli eligendi maggiorato di 1/3 (un terzo);

e) per i rappresentanti nei collegi didattici del Consiglio Studentesco, dei rappresentanti nelle Giunte delle Scuole/Facoltà e degli specializzandi nei Consigli di Dipartimento le liste possono comprendere un numero di candidati pari al numero degli eligendi più 3 (tre).

4. Le liste elettorali, comprensive dei nominativi dei candidati vanno chiuse e convalidate dai membri dell'Ufficio Elettorale, prima della raccolta delle necessarie firme a sostegno della lista. L'elettorato passivo è assegnato ai sensi della Legge 240, Art. 2 comma 2, let. h).

Art. 6- Firme necessarie per la presentazione delle liste.

1. Le liste dei candidati per il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, per essere accolte, devono essere sottoscritte da un numero di firme di elettori non inferiore a cento e non superiore a centocinquanta, raccolte in almeno tre collegi didattici diversi, così come definiti ai fini della composizione del Consiglio Studentesco, con un numero minimo di trenta per collegio didattico.

Le liste dei candidati per l'elezione dei rappresentanti degli specializzandi in Senato Accademico per essere accolte devono essere corredate da minimo 20 firme di specializzandi.

2. Le liste dei candidati per il Consiglio di Amministrazione dell'ADSU, il Centro Universitario Sportivo per la Gestione degli Impianti Sportivi e la Conferenza Regione Università per essere accolte devono essere sottoscritte da un numero di firme di elettori, non inferiore a cento e non superiore a centocinquanta, raccolte in almeno tre collegi didattici, così come definiti ai fini della composizione del Consiglio Studentesco, con un numero minimo di trenta per collegio didattico.

3. Le liste dei candidati della quota studenti nei Consigli di Dipartimento devono essere sottoscritte da almeno il 2% delle firme dell'elettorato attivo. Qualora questa cifra sia superiore a 120, il numero di firme necessario è fissato in 120 firme.

Le liste dei dottorandi eletti nella quota studenti del Consiglio di Dipartimento per essere accolte devono essere sottoscritte da 5 firme di dottorandi iscritti alle scuole afferenti a quel Dipartimento. Se il numero complessivo degli iscritti alle scuole di dottorato è inferiore a 25, il numero di firme necessarie è ridotto a 3.

Le liste degli specializzandi per i consigli di dipartimento devono essere corredate da 10 firme di specializzandi facenti parte dell'elettorato attivo.

4. Le liste dei candidati per i rappresentanti nei Consigli di Area didattica e per le liste per i collegi didattici del Consiglio Studentesco, per essere accolte devono essere sottoscritte dal 2% degli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti a queste strutture.

5. Le firme a sostegno per le varie liste possono essere autenticate dai membri dell'ufficio elettorale e da incaricati nelle singole strutture amministrative di Scuole/Facoltà o dipartimento ovvero di altre strutture precedentemente comunicati dall'Ufficio Elettorale medesimo.

6. Le liste vanno consegnate, corredate dalle necessarie firme a sostegno e dai moduli di accettazione di tutti i candidati, almeno trenta giorni prima delle operazioni di voto, all'Ufficio Elettorale.
Spetta a quest'ultimo il controllo della corretta appartenenza dei candidati all'elettorato passivo e della non sovrapposizione di simboli o denominazioni di lista.
Eventuali anomalie circa denominazioni, simboli e candidature vanno segnalate ai responsabili di lista entro cinque giorni dalla consegna delle liste e possono essere sanate entro cinque giorni dalla segnalazione.
7. L'Ufficio Elettorale provvede, anche per tramite dell' Area Gestione Servizi Informatici e delle Segreterie studenti, al controllo della regolarità delle sottoscrizioni delle liste ed entro il ventesimo giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto pubblica, per ogni organo, le liste elettorali ammesse alla competizione elettorale.

Art.7 - Operazioni di voto

1. La propaganda elettorale si conclude alle ore 15.00 del giorno precedente l'inizio delle votazioni.
2. Le votazioni hanno luogo il primo giorno dalle ore 9.00 alle 19,30 ed il giorno successivo dalle ore 9.00 alle 16.00. Entrambi i giorni di votazione debbono ricadere in periodi di attività didattica.
3. Il riconoscimento dell'identità degli elettori viene effettuato da uno dei membri del seggio tramite il libretto universitario od altro valido documento di riconoscimento.
4. Le votazioni sono pubbliche. Spetta al Presidente del Seggio Elettorale regolare l'accesso alla sede delle votazioni.
5. Al termine del primo giorno di votazione, il materiale relativo a queste va accuratamente chiuso in plichi e pacchi sigillati e custodito a cura del personale dell'Ufficio Elettorale.
6. Le operazioni di scrutinio vengono effettuate pubblicamente dai membri del Seggio Elettorale subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono sino alla loro conclusione. Al termine dello scrutinio, si procede alla chiusura degli atti secondo le norme fissate dalla Commissione Elettorale e si consegnano i plichi sigillati al personale dell'Ufficio Elettorale designato per la custodia degli atti e per l'inoltro degli stessi alla Commissione Elettorale.
7. In ogni seggio lo scrutinio avviene secondo il seguente ordine: Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Amministrazione dell'Adsu, Conferenza Regione-Università, Comitato per la Gestione degli Impianti Sportivi, collegi didattici per il Consiglio Studentesco, Senato Accademico, Consigli di Dipartimento.
8. Ogni studente può esprimere il proprio voto attraverso una preferenza di lista ovvero una sola preferenza individuale. Nel caso di votazioni contemporanee per organismi diversi nello stesso Seggio Elettorale, le relative schede debbono essere caratterizzate da colori differenti e facilmente distinguibili.

Art. 8 -Sistema elettorale e attribuzione dei seggi

1. Il sistema elettorale per tutti gli organismi ad elezione diretta è il sistema proporzionale su liste, con singola preferenza, con metodo di ripartizione d'Hondt. Le schede elettorali devono riportare i simboli e le denominazioni delle liste con relativi candidati. Il voto deve essere espresso in modo non equivoco. Ogni elettore può:
 - a. esprimere una preferenza individuale barrando il nominativo del candidato prescelto; il voto va al candidato e automaticamente anche alla lista di appartenenza.

b. esprimere una preferenza di sola lista barrando la denominazione o il simbolo della lista prescelta; il voto va solo alla lista ai fini dell'assegnazione dei seggi alle liste.

c. esprimere una preferenza di lista e individuale barrando la lista e il nominativo del candidato prescelto della medesima lista; il voto va sia alla lista che al candidato.

Nel caso di voto con più preferenze su più candidati della medesima lista è da considerarsi assegnato il voto di lista ai fini dell'assegnazione seggi alle liste, ma non può essere assegnata la preferenza individuale.

In caso di ambiguità tra voto di lista ed espressione della preferenza, nel rispetto del sistema elettorale proporzionale per liste, prevale il voto di lista.

2. Sono nulle le schede:

a. che non risultino bollate e firmate da un componente del seggio;

b. che presentino scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

c. che contengano più voti di lista.

3. La Commissione Elettorale determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista risulta dal numero delle schede valide nelle quali tale lista ha riportato il voto secondo i criteri di attribuzione illustrati nel comma 1.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi riportati dal singolo candidato secondo i criteri di attribuzione illustrati nel comma 1.

Per l'attribuzione del numero dei seggi a ciascuna lista si applica il metodo d'Hondt.

La Commissione Elettorale dichiara eletti quei candidati di ciascuna lista che abbiano riportato le preferenze individuali più elevate sino al numero di seggi assegnati a quella lista. A parità di cifra individuale all'interno della stessa lista prevale la minore anzianità di anno d'iscrizione e in caso di ulteriore parità la minore anzianità anagrafica.

4. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato attivo da parte di un eletto, questi è sostituito dal primo dei non eletti nell'ambito della stessa lista di appartenenza. Ove la predetta sostituzione non sia possibile, poiché nella lista non esistono altri studenti che abbiano ottenuto voti di preferenza, il seggio viene attribuito ad una delle altre liste partecipanti che abbia un miglior quoziente elettorale.

5. La ripartizione dei seggi avviene attraverso il Metodo d'Hondt, secondo il seguente criterio:

a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi;

b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;

c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente (1,2,3,4...) sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;

d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale; in caso di ulteriore parità il seggio viene attribuito alla lista con il maggior numero di preferenze espresse.

Art. 9 - Elezioni del Consiglio Studentesco

1. Ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto, fanno parte del Consiglio Studentesco i rappresentanti degli

studenti eletti al Consiglio di Amministrazione dell'Università, al Consiglio di Amministrazione dell'Adsù, al Comitato di Gestione degli impianti sportivi, alla Conferenza Regione-Università e venti rappresentanti eletti dagli studenti secondo una divisione in collegi elettorali per aggregazione didattica (collegi didattici).

2. I collegi didattici vengono costituiti tramite raggruppamento di corsi di studi affini, ovvero corsi le cui coperture sono assicurate dal medesimo Dipartimento o Scuola/Facoltà.
La definizione dei collegi didattici è parte integrante del Decreto Rettorale di indizione delle elezioni, ed è proposto dal Consiglio Studentesco.
3. I venti rappresentanti eletti dagli studenti vengono ripartiti tra i collegi didattici in maniera proporzionale al numero degli studenti iscritti ai corsi di studio inclusi nei collegi stessi.
4. Il quoziente elettorale è calcolato dividendo il numero di tutti gli studenti dell'Ateneo per i 20 seggi disponibili.
5. Ad ogni collegio didattico è assegnato almeno un seggio di garanzia.
6. I rimanenti seggi sono assegnati sui resti derivanti dopo lo scomputo del primo quoziente sino all'assegnazione di tutti e 20 i seggi.
7. L'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio Studentesco, per ogni collegio didattico, si svolge con modalità dirette, ai sensi dell'Art.8 del presente regolamento.
8. L'elettorato attivo per il singolo collegio didattico è assegnato a tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio che fanno parte del collegio didattico. L'elettorato passivo è assegnato ai sensi della Legge 240, Art.2, comma 2, lett. h).

Art. 10 - Elezione degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e degli studenti e specializzandi nel Senato Accademico dell'Università

1. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico vengono eletti con il sistema di cui all'Art.8 del presente regolamento.
2. L'elettorato attivo è assegnato a tutti gli studenti, compreso i dottorandi, iscritti all'Ateneo.
L'elettorato passivo è assegnato ai sensi della Legge 240, Art.2 comma 2, let. h).
3. Per l'elezione del rappresentante degli specializzandi in seno al Senato Accademico, le elezioni avvengono secondo le modalità di cui all'Art.8 del presente regolamento e l'elettorato attivo e passivo è assegnato a tutti gli specializzandi appartenenti alle Scuole di Specializzazione dell'Ateneo.

Art. 11 - Elezione degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto allo Studio, nel Comitato per la Gestione degli Impianti sportivi, nella Conferenza Regione-Università

1. I rappresentanti degli studenti nel Cda dell'Adsù, nel CGI (Cus) e nella Cru vengono eletti con il sistema di cui all'Art.8 del presente regolamento.
2. L'elettorato attivo, nel rispetto della definizione dell'Art.58, comma 1, lett d) dello Statuto, spetta a tutti gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi ovvero a coloro soggetti alla tassazione studentesca per il sistema regionale del diritto allo studio.
L'elettorato passivo è assegnato ai sensi della Legge 240, Art.2 comma 2, let. h).

Art. 12 - Elezione degli studenti e degli specializzandi nei Consigli di Dipartimento

1. I rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento vengono eletti con il sistema di cui all'Art.8 del presente regolamento.
2. L'elettorato attivo e passivo per la rappresentanza dei dottorandi è assegnata a tutti i dottorandi delle Scuole di dottorato gestite dal Dipartimento.
3. L'elettorato attivo per la rimanente componente di rappresentanza studentesca è assegnata a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea la cui copertura è assicurata direttamente dal Dipartimento stesso e dei corsi di laurea coordinati dalle Scuole/Facoltà cui il Dipartimento partecipa.
Per l'individuazione dell'elettorato passivo e attivo per le elezioni delle rappresentanze dei singoli dipartimenti, il decreto rettorale riporta anche la tabella di associazione tra dipartimenti e cad/corsi di studio, approvata dal Consiglio di Amministrazione.
L'elettorato passivo è assegnato ai sensi della Legge 240, Art.2, comma 2, let h)
4. Per le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi, le elezioni avvengono secondo le modalità di cui all'Art.8 del presente regolamento e l'elettorato attivo e passivo è assegnato a tutti gli specializzandi appartenenti alle Scuole di Specializzazione alla cui organizzazione il Dipartimento partecipa.

Art. 13 - Elezione degli studenti nelle Giunte delle Scuole/Facoltà

1. I rappresentanti degli studenti nelle Giunte delle Scuole/Facoltà vengono eletti con il sistema di cui all'Art.8 del presente regolamento.
2. L'elettorato attivo è assegnato a tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio il cui coordinamento è affidato alla Scuola/Facoltà.
L'elettorato passivo è assegnato ai sensi della Legge 240, Art. 2 comma 2, let. h)

Art. 14 - Elezione degli studenti nei Consigli di Area Didattica

1. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Area Didattica vengono eletti con il sistema di cui all'Art. 8 del presente regolamento.
2. L'elettorato attivo è assegnato a tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio organizzati dal Consiglio di Area didattica.
L'elettorato passivo è assegnato ai sensi della Legge 240, Art. 2, comma 2, let h).

Art. 15 - Elezione dei rappresentanti in seno al Nucleo di valutazione

1. Il rappresentante degli studenti in seno al Nucleo di Valutazione è eletto dal Consiglio Studentesco, secondo le modalità di votazione del Consiglio stesso.
Il Consiglio Studentesco può eleggere al Nucleo di Valutazione un qualsiasi studente dell'Ateneo nel rispetto della norma di cui alla Legge 240, Art. 2 , comma 2, let h).

Art. 16 - Elezione degli studenti nelle Giunte di Dipartimento

1. I rappresentanti degli studenti nelle Giunte di Dipartimento vengono individuati per modalità indiretta dalle elezioni delle rappresentanze dei rispettivi Consigli di Dipartimento.
2. I seggi per la Giunta di Dipartimento vengono assegnati e ripartiti direttamente tra le liste tramite l'applicazione del metodo d'Hondt sul risultato elettorale dell'elezione delle rappresentanze studentesche nel corrispondente Consiglio di Dipartimento.
3. Assegnati i seggi alle liste presentatesi al Consiglio di Dipartimento, ogni lista individua la copertura dei seggi della Giunta ad essa assegnata, tra gli eletti della stessa lista per il Consiglio

di dipartimento.

Art.17 - Elezione indiretta degli studenti nelle Commissioni Paritetiche

1. I rappresentanti degli studenti nelle Commissioni Paritetiche vengono eletti indirettamente dai rappresentanti dei Consigli di Area Didattica.
2. Tutti i rappresentanti degli studenti nei CAD i cui corsi sono soggetti all'attività di una specifica Commissione Paritetica, eleggono al loro interno, con l'espressione di una preferenza ciascuno, i rappresentanti alla specifica Commissione Paritetica.

Art. 18 - Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione e nelle more della costituzione delle Scuole/Facoltà, ai fini dell'individuazione dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei Consigli di Dipartimento è allegato al decreto rettorale uno schema di associazione tra i Dipartimenti e l'insieme dei corsi di studio i cui iscritti compongono i relativi elettorati.
Lo schema è predisposto seguendo un criterio di maggiore copertura delle attività didattiche, tale che ogni studente risulti nell'elettorato attivo di al massimo 2 consigli di dipartimento. Lo schema è proposto dal Consiglio Studentesco.
2. In prima applicazione e nelle more dello svolgimento delle prime elezioni per le rappresentanze studentesche nei Consigli di Area Didattica, sono prorogati i rappresentanti degli studenti nei consigli delle strutture didattiche (Cad, Cdcs, commissioni didattiche di corso di studio).
All'atto della costituzione dei Consigli di Area Didattica di cui all'Art.37 dello Statuto, le rappresentanze studentesche di cui sopra vengono cooptate nei nuovi Consigli di Area Didattica secondo le afferenze tra corsi di studio e Cad, sino alle prossime elezioni.
In caso di vacanza di posti per il rispetto del 20% della componente studentesca sull'intero Cad, il Consiglio Studentesco provvede a designare tanti rappresentanti quanti sono i posti vacanti fino a concorrenza della quota totale del 20%, dando priorità ai rappresentanti eletti nei Consigli di Facoltà in spegnimento e iscritti ai corsi di laurea corrispondenti ai Cad di riferimento.
Nel caso in cui, durante il periodo di proroga o designazione, un rappresentante in carica nei Cad decada dall'elettorato attivo, la lista di appartenenza provvede a sostituirlo con la nomina di uno studente che gode dell'elettorato passivo per quel consesso.
3. In prima applicazione e nelle more dello svolgimento delle prime elezioni per le giunte di scuola/facoltà, i rappresentanti delle stesse sono individuati dai rappresentanti dei Cad coordinati dalle rispettive scuole/facoltà, con modalità indirette, quali quelle previste nell'Art.17 del presente regolamento.

Art. 19 - Norme di definizione e finali

1. Ai fini dell'individuazione dell'elettorato attivo e passivo nei vari organismi si intende per corsi di studio l'insieme dei corsi di laurea, di laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, scuole di specializzazione, master di I e di II livello e, salvo quando specificati separatamente, i corsi di dottorato.
2. Per iscritti ai corsi di studio si intendono tutti gli studenti iscritti regolarmente, cioè in regola con il pagamento delle tasse per l'anno accademico di votazione, ai corsi di studio.
Gli iscritti con riserva alle lauree magistrali sono considerati iscritti regolarmente ai fini della sottoscrizione delle liste;
Ai fini dell'esercizio del voto gli iscritti con riserva alle lauree magistrali devono regolarizzare l'iscrizione entro il 30 Aprile.
Qualora le elezioni si svolgano prima del 30 Aprile l'esercizio del voto è subordinato alla regolarizzazione dell'iscrizione.
Ai fini dell'elettorato passivo, gli studenti iscritti con riserva possono presentare la candidatura,

ma devono regolarizzare l'iscrizione, mantenendo, nel rispetto delle altre norme, l'elettorato passivo, entro il 30 Aprile, pena la decadenza dalla lista.

Qualora le elezioni si svolgano prima del 30 Aprile la regolarizzazione dell'iscrizione deve avvenire entro la data dell'insediamento del seggio, pena la decadenza dalla lista e l'annullamento degli eventuali voti di sola preferenza.

Qualora sia espresso un voto di sola preferenza per un candidato decaduto per mancata regolarizzazione dell'iscrizione, la scheda è nulla.

3. Per coloro che conseguono l'acquisizione del titolo nelle sessioni di Marzo/Aprile il mantenimento della rappresentanza è garantito sino al 30 Aprile, per coloro che conseguono l'acquisizione del titolo nelle sessioni di Giugno/Luglio e Settembre/Ottobre il mantenimento della rappresentanza è garantito sino al 30 Ottobre, date entro le quali gli stessi devono aver regolarizzato l'iscrizione ad altro corso di laurea avente corrispondente elettorato attivo, pena la decadenza dall'organismo.